



AREA ANAGRAFE ECONOMICA

SETTORE DIRITTO ANNUALE E SANZIONI

Nota informativa n. 6/2004

Oggetto: versamento del diritto annuale 2004 per le nuove iscrizioni

In vigore dal 14 aprile

Con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2004, sono stati fissati, all'art. 4, i nuovi importi e le nuove modalità di pagamento del diritto annuale per le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese nel corso dell'anno.

Gli importi dovuti sono:

	SEDE	UNITA' L.
• Imprese individuali (piccoli imprenditori e artigiani)	€ 80,00	€ 16,00
• Società semplici agricole	€ 80,00	€ 16,00
• Imprese individuali (imprenditori commerciali)	€ 93,00	€ 19,00
• Società cooperative	€ 93,00	€ 19,00
• Consorzi	€ 93,00	€ 19,00
• Enti economici pubblici e privati	€ 93,00	€ 19,00
• Aziende speciali e consorzi previsti dalla L.267/2000	€ 93,00	€ 19,00
• GEIE (gruppo europeo di interesse economico)	€ 93,00	€ 19,00
• Società semplici non agricole	€ 144,00	€ 29,00
• Società di persone (s.n.c. – s.a.s.)	€ 170,00	€ 34,00
• Società tra avvocati D. Lgs. 96/2001	€ 170,00	€ 34,00
• Società di capitale	€ 373,00	€ 75,00
• Le imprese con sede principale all'estero che aprono unità locali		€ 110,00

Le imprese già iscritte nel Registro delle imprese che aprono unità locali, sono tenute al pagamento del diritto annuale secondo gli importi sopra indicati

Viste le nuove modalità di accettazione delle pratiche al Registro delle imprese (vedi nota informativa n. 19/2003 www.to.camcom.it/noteinformative), il diritto annuale dovuto per l'iscrizione delle imprese e per l'apertura di unità locali deve essere versato:

- per le imprese individuali e per le imprese artigiane, direttamente allo sportello camerale al momento della presentazione della domanda, **oppure** tramite modello F24 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione o di annotazione, utilizzabile in banca o in posta,
- per le imprese che si iscrivono con modalità informatica, direttamente allo sportello camerale per le domande accettate presso le sedi decentrate, **oppure** entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione (data della distinta), tramite modello F24,
- per le imprese che si iscrivono con modalità telematica, con l'invio della pratica tramite richiesta di prelievo nelle note del modello, **oppure** entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione, tramite modello F24.

Per la compilazione del modello F24 si ricorda che l'impresa deve indicare:

- nella SEZIONE ICI E ALTRI TRIBUTI LOCALI: TO
- nel CODICE TRIBUTO: 3850
- nell'ANNO DI RIFERIMENTO: 2004

Non occorre esibire alla Camera di commercio l'attestazione del modello pagato.

Se il pagamento non viene eseguito nei termini e con le modalità suddette, è ancora possibile sanare l'omissione versando l'importo dovuto tramite modello F24 utilizzando il c.d. ravvedimento operoso (vedi guida al Diritto annuale su www.to.camcom.it/dirittoannuale).

Nei casi di omesso o tardivo pagamento si procederà all'invio di una sanzione amministrativa, ai sensi del decreto legislativo 472/97, variabile dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto.

Torino, 7 aprile 2004

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Valeria Nicoletti